

- (5) Le attuali misure transitorie stabilite nell'allegato V, punto 5, parte II, dell'atto di adesione della Croazia, si applicano fino al 31 dicembre 2015. Al fine di evitare un vuoto giuridico è opportuno che le misure transitorie di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tali misure dovrebbero essere limitate a un periodo di sei mesi, in quanto l'articolo 42 dell'atto di adesione della Croazia prevede che le misure transitorie si possano applicare solo per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga ai requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II. A, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti dei settori delle carni e del latte elencati nell'allegato della presente decisione («gli stabilimenti elencati») possono continuare a produrre e a trasformare carni e latte («i prodotti»), fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1. I prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati possono solo:
- a) essere immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione; o
 - b) essere utilizzati per l'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati, indipendentemente dalla data di commercializzazione.
2. I prodotti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. La Croazia utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione che ha comunicato per iscritto alla Commissione in data 29 giugno 2012, conformemente all'allegato V, punto 5, parte II, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Croazia.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati di trasformazione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e latte, laddove una parte dello stabilimento corrisponda a uno stabilimento elencato.

Articolo 3

La Croazia provvede affinché gli stabilimenti elencati che non rispettano i requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II.A, del regolamento (CE) n. 853/2004, cessino la loro attività.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016.

